

Concorso in magistratura 2017

TRACCIA DI DIRITTO PENALE¹

Premessi cenni sulle cause di esclusione della pena, tratti il candidato della legittima difesa e dei relativi limiti, con specifico riguardo ai fatti commessi in occasione del delitto di rissa e ai fatti commessi nei luoghi di privata dimora.

Federico Noschese

1. Premessa: le cause di esclusione della pena in generale.

La categoria delle cause di esclusione della pena, nella sua accezione più ampia, ricomprende istituti eterogenei, il cui comun denominatore è rappresentato dall'effetto di escludere la sanzione per un fatto oggettivamente corrispondente ad una fattispecie di reato.

L'espressione affascia le cause di giustificazione (o anche scriminanti), le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti), e le cause di esclusione della punibilità, anche dette cause di esclusione della pena in senso stretto; non vi rientrano invece le cause di estinzione del reato e della pena che attengono a fatti giuridici successivi, rispettivamente, alla perfezione del reato e all'applicazione della sanzione.

Le varie tipologie si distinguono tra loro per la diversa collocazione nella struttura del reato, nonché per le differenze di disciplina che ne conseguono.

Le cause di giustificazione appartengono all'area dell'antigiuridicità ed elidono l'illiceità del fatto tipico o, secondo i sostenitori della concezione bipartita, costituiscono addirittura elementi negativi di quest'ultimo, escludendo la stessa tipicità della condotta; si collocano, pertanto, all'interno della struttura del reato, al pari delle scusanti, che incidono sull'elemento soggettivo impedendone la configurabilità.

Al contrario, le cause di non punibilità in senso stretto operano esternamente ad un reato già perfezionatosi, impedendo l'irrogazione della pena per esso prevista.

Icasticamente, si può dire che le scriminanti rendono lecito un fatto corrispondente a quello tipizzato da una norma incriminatrice; le scusanti rendono invece non colpevole un fatto tipico e antigiuridico, e le cause di esclusione della sola pena rendono non punibile un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.

Dal diverso inquadramento strutturale discendono importanti differenze di disciplina: muta, in primo luogo, la formula assolutoria tra quelle previste dall'art. 530 c.p.p. poiché la presenza di una causa di giustificazione o di esclusione della colpevolezza, determina l'assoluzione perché il "fatto non costituisce reato" mancandone uno degli elementi ulteriori alla condotta materialmente descritta dalla norma incriminatrice; viceversa, l'esistenza di una causa di non punibilità in senso stretto, impone

¹ Il presente *schema di elaborato* rappresenta il punto di vista dell'autore, nonché solo uno dei modi possibili in cui può essere svolta la traccia.

l'adozione della formula di assoluzione "perché l'autore non è punibile", fondata su una valutazione successiva alla perfezione del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Da ciò consegue un diverso regime per quanto riguarda l'eventuale responsabilità civile derivante dal fatto esentato da pena: solo le scriminanti sprigionano un effetto liceizzante del fatto nell'intero contesto ordinamentale, ed escludono anche una responsabilità di tipo risarcitorio in capo all'autore (artt. 2044 e 2045 c.c.); in presenza di una causa di non colpevolezza o non punibilità in senso stretto, il fatto non perde invece la propria connotazione illecita che permane nel diverso settore della responsabilità civile.

Allo stesso modo solo le cause di giustificazione, incidendo sull'antigiuridicità obiettiva, estendono il loro effetto esimente anche ai concorrenti nel reato, talché nessuno può essere punito per la realizzazione plurisoggettiva di un fatto scriminato; al contrario, le ulteriori esimenti escludono la pena o la colpevolezza per il solo concorrente cui si riferiscono.

Le cause di giustificazione e di non punibilità in senso stretto operano poi in via oggettiva e prescindono dall'effettiva conoscenza dei presupposti da parte dell'agente; diversamente, le scusanti sono a caratterizzazione soggettiva e richiedono proprio la conoscenza di quei presupposti che escludono la colpevolezza del processo motivazionale.

Eccezionale è invece l'attribuzione di rilevanza al putativo, valida per le sole cause di giustificazione: nella disciplina dell'art. 59 c.p., tuttavia, le categorie delle scriminanti e delle scusanti si sovrappongono poiché l'errore incolpevole sull'esistenza dei presupposti scriminanti si risolve in un giudizio di non colpevolezza per un fatto che resta obiettivamente antigiuridico.

Inoltre, sotto il profilo sistematico, le cause di giustificazione costituiscono espressione di principi generali dell'ordinamento, e pertanto se ne ammette un'applicazione analogica in *bonam partem*; altrettanto non può dirsi per le cause di esclusione della colpevolezza e della punibilità che costituiscono disposizioni speciali insuscettibili di estensione per analogia.

Alla base di tali diversità di disciplina si collocano le differenti *rationes* che sorreggono gli istituti in esame: le cause di non punibilità in senso stretto si fondano su valutazioni eccezionali di politica criminali, che portano il legislatore ad escludere la punizione di determinati fatti di reato (si pensi all'art. 649 c.p. che per salvaguardare l'interesse familiare nega la sanzionabilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno dei congiunti).

Le scusanti sono espressione della concezione normativa della colpevolezza, e si basano sull'impossibilità di muovere un rimprovero al soggetto che abbia agito in presenza di circostanze particolari che abbiano reso inesigibile la condotta alternativa lecita (come emerge plasticamente dalla lettura dell'art. 384 c.p.).

Le scriminanti, secondo la ricostruzione maggioritaria, sottendono un conflitto di interessi che l'ordinamento risolve facendo ricorso ai principi dell'interesse mancante e dell'interesse prevalente: il primo si riferisce alla scriminante di cui all'art. 50 c.p., che attesta la mancanza di interesse dell'ordinamento a tutelare un diritto cui lo stesso titolare rinuncia; il secondo, è comune a tutte le altre cause di giustificazione, e presuppone una valutazione comparativa tra la norma incriminatrice e quella scriminante, stabilendo la prevalenza di quest'ultima.

In alcuni casi il conflitto di interessi viene risolto in astratto dallo stesso legislatore che laddove facoltizza un determinato comportamento, automaticamente esclude l'operatività della disposizione incriminatrice, come avviene per la scriminante dell'esercizio del diritto; in altri, la suddetta

valutazione comparativa è affidata all'interprete che deve accertare se nel caso concreto l'interesse riconducibile alla norma liceizzante debba prevalere su quello tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Nel operare tale giudizio, il parametro fondamentale è rappresentato dall'art. 55 c.p. che traccia i confini della norma scriminante e ripristina la punibilità per quelle condotte che ne travalichino colposamente i limiti.

2. Analisi dei presupposti e limiti della legittima difesa².

La logica della comparazione tra interessi confliggenti emerge nitidamente nella legittima difesa, i cui presupposti disvelano una continua tensione tra gli opposti poli dell'offesa ingiusta e della reazione difensiva.

La scriminante di cui all'art. 52 c.p., comunemente ritenuta espressione del principio di autotutela privata (*vim vi repellere licet*), consente in via eccezionale di reagire autonomamente avverso un'aggressione ingiusta, qualora non sia possibile attendere l'intervento della forza pubblica.

Alla base della previsione vi è la *ratio*, antica e mai discussa, della prevalenza accordata all'ordinamento all'interesse dell'agredito, rispetto all'interesse dell'aggressore che ponga in essere un pericolo di offesa *contra legem*.

Strutturalmente, gli elementi che compongono la fattispecie sono rappresentati dai due estremi contrapposti della situazione aggressiva e della reazione difensiva, che a loro volta si caratterizzano per una serie di requisiti che consentono alla norma di produrre il suo effetto scriminante.

Quanto alla situazione aggressiva, si richiede in primo luogo il pericolo di un' "offesa ingiusta", ovvero *non iure*, dovendosi accertare che l'aggressione non sia in alcun modo autorizzata dall'ordinamento, non potendosi considerare tale l'esercizio di una facoltà legittima.

L'oggetto dell'offesa viene descritto in termini ampi, richiedendosi la minaccia ad un qualsiasi diritto, anche patrimoniale, ricomprendendo così ogni situazioni giuridica attiva del titolare.

Ben più stringente è invece il requisito del pericolo che deve caratterizzarsi per l'attualità e la concretezza.

L'attualità viene intesa nella sua duplice variante dell'imminenza, che indica l'incombenza dell'offesa al momento del fatto, o della persistenza, nei casi in cui l'aggressione già iniziata non si sia ancora conclusa; non rilevano, pertanto, né il pericolo passato, posto che la reazione da difensiva diverrebbe ritorsiva, né il pericolo futuro, non ammettendosi secondo l'opinione prevalente forme di legittima difesa anticipata.

La concretezza del pericolo esclude poi che l'esimente possa invocarsi a fronte di minacce ipotetiche ed astratte, salvo l'applicazione dell'art. 59 c.p.

L'art. 52 c.p. non menziona espressamente il requisito della non volontaria causazione del pericolo, previsto invece dall'art. 54 c.p.; ciò nonostante, l'orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza³ ritiene che la scriminante in esame non operi a fronte di situazioni di pericolo in cui l'agredito si è deliberatamente cacciato, scegliendo di esporre i propri beni al rischio di aggressione. In tale contesto, infatti, la reazione difensiva non potrebbe considerarsi legittima giacché eziologicamente riconducibile ad un comportamento illecito a monte dello stesso agredito che, secondo alcuni autori, inciderebbe anche sull'ingiustizia dell'offesa recata dall'aggressore.

² Sul punto si veda, M. SANTISE – F. ZUNICA, *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, Torino, Giappichelli 2017, pp. 315 e ss.

³ Cfr., *ex pluris*, Cass. pen., Sez. I, 30 aprile 2013 n. 18926, secondo cui "non è invocabile la scriminante della legittima difesa da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore"

3. L'aggancio con il delitto di rissa: le diverse soluzioni interpretative.

L'enucleazione giurisprudenziale del requisito della non volontaria causazione del pericolo ha suscitato numerosi dubbi circa l'applicabilità della legittima difesa alla fattispecie di cui all'art. 588 c.p.

La rissa costituisce, infatti, un reato plurisoggettivo proprio che implica la necessaria partecipazione di più soggetti ad una violenta contesa, animati dal proposito di ledersi vicendevolmente.

È un reato di pericolo, posto a tutela dell'incolumità individuale con proiezione plurioffensiva verso l'ordine pubblico, che richiede sotto il profilo dell'elemento soggettivo il dolo generico consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente di partecipare alla mischia, dovendosi accertare che i contendenti siano animati dal reciproco intento di aggredirsi⁴.

Occorre tuttavia precisare che nella psiche dei concorrenti coesiste un duplice intento, diretto contemporaneamente ad attentare all'incolumità degli avversari, e a difendere la propria.

Tale atteggiamento psicologico si riflette nelle modalità del fatto tipico, che descrive un contesto in cui l'aggressione e la reazione anziché separarsi con nettezza, si intrecciano reciprocamente.

Un primo e più risalente orientamento riteneva di poter applicare la legittima difesa anche nelle situazioni di conflittualità reciproca facendo leva su un criterio cronologico, considerando ingiusta l'azione iniziale e scriminando così la successiva condotta di reazione.

L'impostazione, tuttavia, si rivela poco dirimente nella fattispecie di rissa che, oltre alla reciprocità, implica proprio la contestualità spazio-temporale delle condotte aggressive.

La giurisprudenza prevalente, pertanto, ritiene che la scriminante di cui all'art. 52 c.p. sia incompatibile con il delitto di rissa, mancando il requisito dell'involontaria causazione del pericolo, atteso che i corissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono⁵.

Ed inoltre, la reciprocità delle aggressioni, nella sua accezione più rigida e formalistica, oltre all'effetto esimente della legittima difesa, escluderebbe anche quello attenuante ex art. 62 n. 2 c.p., posto che la provocazione tra i corissanti si configurerebbe come reciproca, elidendosi vicendevolmente⁶.

Un diverso orientamento, ugualmente giunge a negare la compatibilità tra il delitto di rissa e la legittima difesa, concentrandosi tuttavia su un ulteriore elemento costitutivo della scriminante, ovvero la necessità della reazione.

Guardando, infatti, al polo dell'azione difensiva si rileva che questa può considerarsi scriminata solo quando appaia assolutamente inevitabile, attesa l'inevitabilità di condotte alternative lecite o comunque meno lesive di quella in concreto tenuto.

In proposito, la giurisprudenza ormai consolidata esclude l'operatività della legittima difesa qualora il soggetto aggredito possa darsi alla fuga, prediligendo così il *modus discessus* alla reazione offensiva, salvo che la fuga esponga il soggetto o propri beni ad un pericolo maggiore a quello derivante dalla resistenza.

⁴ Cfr., Cass. pen., 15 novembre 2006, n. 3932.

⁵ Cfr., ex pluris, Cass. pen., Sez. V, 3 maggio 2017, n. 31446.

⁶ Cfr., Cass. pen., Sez. V, 16 luglio 2014, n. 42826: "*l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato determinato a sua volta da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di reciproche provocazioni*".

Calata nel contesto della rissa, tale affermazione porta a negare l'applicabilità dell'art. 52 c.p. poiché la reazione del corissante non può dirsi in alcun modo necessitata, qualora si accerti che egli avrebbe potuto sottrarsi alla contesa senza un maggior rischio per la propria incolumità⁷.

Secondo una tesi meno rigorosa, la legittima difesa può essere invocata nella fattispecie di rissa dal soggetto che si sia lasciato coinvolgere nella contesa al solo scopo di resistere all'altrui violenza e che la difesa attiva sia contenuta nei limiti della necessità di neutralizzare l'aggressione subita, senza eccedere in iniziative offensive che, in quanto tali, superano l'ambito di applicabilità della esimente⁸. Tale soluzione non convince pienamente, poiché rischia di confondere i piani della tipicità e dell'antigiuridicità: in presenza di una condotta meramente difensiva che non implichi nessun attentato all'altrui incolumità, viene meno lo stesso fatto tipico del delitto di rissa, prima ancora che la sua antigiuridicità.

Ad ogni modo, se la relazione tra legittima difesa e delitto di rissa, analizzata dall'angolo visuale della non volontarietà del pericolo e dell'inevitabilità della reazione, appare di assoluta incompatibilità, maggiori aperture possono registrarsi se si pone l'accento sull'ultimo presupposto della scriminante ex art. 52 c.p., ovvero la necessaria proporzione tra l'offesa minacciata e la reazione difensiva.

Il requisito si inserisce tra i due poli della scriminante e ne sorregge l'impalcatura, segnando altresì il confine con l'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p.; è un criterio di misurazione delle condotte contrapposte volto ad evitare che gli interessi dell'aggressore risultino eccessivamente ed ingiustificatamente aggrediti rispetto a quelli dell'aggredito.

Superate la tesi minoritaria che riferiva il giudizio di proporzione al raffronto tra i mezzi adoperati dagli antagonisti, l'orientamento consolidato calibra il giudizio sul confronto tra i beni che vengono in rilievo, ovvero tra quello minacciato e quello leso dalla reazione.

In maniera più pregnante, la giurisprudenza più recente riferisce il requisito della proporzionalità al raffronto tra le offese complessivamente considerate, affiancando alla valutazione sui beni coinvolti le modalità di tempo e di luogo dell'azione, nonché il rapporto di forza tra l'aggredito e l'aggressore⁹. Il giudizio va poi compiuto *ex ante*, confrontando non le offese effettivamente subite dai soggetti coinvolti, piuttosto quelle che l'aggredito poteva ragionevolmente temere con quelle che poi ha cagionato al suo aggressore.

Il criterio della proporzionalità impone allora di riconsiderare il rapporto apparentemente antitetico tra la scriminante ex art. 52 c.p. e la fattispecie di rissa.

Può accadere infatti che l'aggressione da parte di uno dei corissanti si connoti di una gravità tale da acquisire un'autonoma offensività e di trascendere dal contesto di pari illiceità delle condotte descritto

⁷ Cfr., Cass. pen., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 9164: *“la scriminante della legittima difesa non può essere riconosciuta a chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso e nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore, come nel caso di specie”*.

⁸ Cfr., Cass. pen., Sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10925.

⁹ Cfr., Cass. pen., Sez. V, 3 settembre 2016, n. 36987: *“In tema di legittima difesa è configurabile la scriminante quando, al fine di evitare lesioni ulteriori e più gravi, si reagisce con un coltello all'aggressione altrui perpetrata a mani nude, se, a causa dell'evidente stato di inferiorità fisica rispetto all'aggressore, non si ha la concreta possibilità di difendersi con lo stesso mezzo utilizzato dalla controparte”*.

dall'art. 588 c.p.; in tal caso, la reazione del compartecipe può dirsi scriminata qualora risulti necessaria a fronteggiare un'aggressione assolutamente sproporzionata, che appaia così imprevedibile ed esorbitante rispetto al pericolo che il corissante ha volontariamente accettato¹⁰. La valutazione di proporzionalità delle condotte dei corissanti può dunque portare a ritenere configurabile la scriminante in parola per alcuno di essi, sebbene solo all'esito di un giudizio concreto sulle modalità del fatto e sull'intensità delle offese.

4. L'atteggiarsi della legittima difesa nei luoghi di privata dimora.

Si è detto che il giudizio di proporzione tra l'aggressione ingiusta e la reazione difensiva assume una connotazione certamente concreta, quanto meno per le ipotesi generali di legittima difesa.

Lo scenario invece si presenta diverso nei casi di legittima difesa cd. "domiciliare", introdotta ad opera della l. n. 59/2006, che ha aggiunto due nuovi commi all'art. 52 c.p.

La riforma ha introdotto una presunzione di proporzione tra l'offesa ingiusta e la reazione difensiva, nell'ipotesi di cui all'art. 614 c.p., qualora l'agredito, legittimamente presente nei luoghi indicati utilizzi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o altrui incolumità (art. 52 co. 2 lett. a), o i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione (art. 52 co. 2 lett. b).

L'infelice formulazione normativa ha suscitato una serie di perplessità interpretative, che rendono incerta la peculiare disciplina della legittima difesa domiciliare, e spingono l'istituto ai confini della legittimità costituzionale.

La giurisprudenza, pertanto, si è sforzata di fornire un'interpretazione quanto più costituzionalmente orientata della fattispecie, al fine di dissolvere i sospetti che adombravano la riforma.

Si è dubitato, in primo luogo, della stessa natura della scriminante: il mancato riferimento all'attualità del pericolo e all'inevitabilità della reazione hanno indotto a ritenere che il legislatore abbia introdotto una nuova causa di giustificazione, assimilabile all'esercizio di un diritto di autodifesa nel proprio domicilio o nei luoghi ad esso assimilati.

L'orientamento prevalente ritiene invece che l'art. 52 co. 2 e 3 c.p. abbia introdotto un'ipotesi speciale di legittima difesa, derogatoria rispetto alla disciplina di cui al comma primo solo per quanto riguarda il requisito della proporzione che deve ritenersi presunto; ne consegue che, ancorché non implicitamente richiamati, operano anche i presupposti dell'attualità del pericolo e dell'inevitabilità della reazione¹¹.

Tale soluzione consente di ridurre le perplessità derivanti dalla lettura testuale della norma, che sembra aver introdotto una presunzione *iuris et de iure* di proporzionalità tra l'aggressione e la reazione difensiva per i fatti che avvengano nei contesti domiciliari.

Valorizzando i requisiti dell'attualità del pericolo e della necessità della reazione, si riesce ad escludere un automatismo che vedrebbe sempre soccombere il bene della vita e dell'incolumità fisica dell'aggressore, per le condotte poste in essere nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. e ad esso equiparati.

Pertanto, anziché forzare il dato testuale della norma, un diverso indirizzo ritiene di dover intendere la presunzione di proporzionalità di cui all'art. 52 comma 2 c.p., in termini relativi che realizzerebbe

¹⁰ Cfr., Cass. pen., Sez. V, 23 luglio 2015, n. 32381: "La legittima difesa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta".

¹¹ Cfr. Cass. pen., Sez. I, 3 luglio 2014 n. 28802.

solo un rafforzamento della posizione processuale dell'agredito, spostando sulla pubblica accusa la prova dell'eccessività della reazione difensiva.

Ed infatti, la considerazione della presunzione in termini assoluti suscita non pochi dubbi, non tanto in relazione all'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 52 comma 2 c.p., in cui il raffronto avviene tra beni omogenei (giacché l'incolumità dell'aggressore si rapporta con quella dell'agredito o di un terzo), quanto in relazione all'ipotesi di cui alla lettera b), in cui la reazione ha lo scopo di tutelare beni di tipo patrimoniale.

Il rischio, in quest'ultimo caso, è quello di sovvertire la gerarchia dei beni costituzionalmente protetti, accordando un'indiscriminata prevalenza alla tutela del domicilio e del patrimonio connesso rispetto all'incolumità fisica dell'aggressore.

Ecco perché la presunzione di proporzionalità deve intendersi come relativa, ed affiancata dalla valutazione degli ulteriori elementi che la disposizione contempla, ovvero il pericolo di aggressione e la mancata desistenza; al fine di fuggire dai predetti dubbi di legittimità, proprio il requisito del pericolo di aggressione deve riferirsi all'incolumità del soggetto che reagisce per tutelare i propri beni patrimoniali, riequilibrando il bilanciamento di interessi sottesi alla disposizione.

L'interpretazione restrittiva dei presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 52 c.p. commi 2 e 3 c.p. si scontra con una formulazione eccezionalmente ampia dei luoghi in cui possa trovare applicazione la scriminante in esame, che non coincidono con il solo domicilio dell'offeso: la norma nel far riferimento all'art. 614 c.p., ricollega la presunzione di proporzionalità a tutte le condotte poste in essere non solo nell'abitazione, ma anche in ogni altro luogo di privata dimora, o nelle pertinenze di esse.

La *ratio*, evidentemente, è quella di ritenere maggiormente pericolose le aggressioni che si manifestano in quei luoghi in cui si esplica la sfera di intimità dell'offeso, in cui egli si mostra più vulnerabile confidando nella riservatezza degli stessi, e per i quali diviene difficilmente esigibile il *commodus discessus*.

A ciò si aggiunge, la correlazione con i diritti sanciti dall'art. 14 Cost., che risultano violati dalle condotte descritte dalla norma scriminante, rafforza la legittimità della presunzione di proporzionalità della reazione volta a tutelarli.

Tali considerazioni, tuttavia, non si conciliano facilmente con la previsione di cui al comma terzo dell'art. 52 c.p., che estende espressamente l'ambito applicativo della speciale esimente ai fatti avvenuti nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale ed imprenditoriale, per i quali manca il collegamento con la sfera privata dell'offeso, riaccendendo così i dubbi sulla legittimità della presunzione di proporzionalità esaminata.

Ciò anche in considerazione del *trend* giurisprudenziale che, nell'analizzare il concetto di "privata dimora", propende per un'accezione restrittiva, facendovi rientrare solo quei luoghi esclusivamente i luoghi, nei quali si svolgono atti della vita privata in via non meramente occasionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare¹².

¹² Cfr. Cass., SS. UU., 22 giugno 2017, n. 31345 che intervenute in tema di furto in abitazione hanno affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis cod. pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare".

Del resto, la giurisprudenza pronunciata specificamente sul punto ha escluso l'operatività della legittima difesa domiciliare, per i fatti accaduti in contesti spaziali in cui manchino i presupposti della stabile permanenza e del compimento di atti afferenti la vita privata dell'offeso¹³.

Pur nella consapevolezza che la disposizione di cui al comma terzo dell'art. 52 c.p., estende volutamente l'operatività della scriminante ai luoghi diversi da quelli abitati a privata dimora, come chiarito *incidenter tantum* dalle Sezioni Unite del 22 giugno 2017, n. 31345, si prospetta la necessità di accertare anche per l'esistenza di un legame con la sfera privata del soggetto ivi legittimamente presente, al fine di giustificare l'applicazione della presunzione di proporzionalità di cui al comma secondo dell'art. 52 c.p., e di escludere profili di arbitrarietà della scelta politico-criminale, espressa dalla l. n. 59/2006.

¹³ Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2013, n. 19375: “la legittima difesa prevista dalla l. n. 59/2006, non opera con riguardo a condotte compiute nell'abitacolo di una autovettura, trattandosi di spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica”.